



CITTA' DI SALEMI

ORDINANZA N° ⁶⁷ Del 30 Luglio 2015

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE ai sensi dell'art. 15 della L. 22 Febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di protezione Civile;

CHE il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 comprende la lotta agli incendi boschivi nella attività di protezione civile;

VISTA La legge 21 Novembre 2000, n° 353" Legge Quadro in materia di incendi boschivi" art. 10;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 54 in materia di ordinanze Sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

RICHIAMATA la Ordinanza Sindacale n° 77 del 17/05/2004 con la quale è stato ordinato:

" A tutti i proprietari e conduttori di terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di mantenere in perfetto stato di pulizia:

- a) i terreni, anche se recintati, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti abitativi (fascia taglia fuoco di almeno di almeno **mt. 10**), alle strade comunali, provinciali, regionali, ecc.;
- b) i giardini privati di case e ville sparse nel territorio.

Nei terreni di cui sopra, ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq. **3.000 (tremila)**, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco di almeno **mt.10** di larghezza, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco e la propagazione di incendi radenti.

Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza e della vigilanza nel territorio comunale;

RILEVATO che le abitazioni private e le pinete comunali sono minacciate dallo stato di abbandono in cui versano i terreni pubblici(come ad esempio il bosco di Polizzo - incendio verificatosi recentemente) e privati ad essi limitrofi e dalle erbacce che dominano sulle medesime aree;

CONSIDERATO che attraverso tali aree gli incendi potrebbero raggiungere le ancora esistenti pinete comunali con gravissimo rischio di ciò che ancora rimane del preziosissimo patrimonio arboreo che si pone a coronamento del Territorio Comunale;

CONSIDERATO che ogni anno il territorio comunale è soggetto a gravi danni a causa di incendi che si sviluppano nei boschi, nei terreni agricoli e nel centro abitato;

RITENUTO che è necessario dare maggiore incisività adottando più restrittive misure di prevenzione degli incendi e disporre più incisivi controlli affinché vengano scongiurati i danni irreversibili all'ecosistema floro-faunistico ambientale comunale atte ad evitare il sorgere e il diffondersi degli incendi sulle aree immediatamente vicine alle pinete comunali e abitazioni di tutto il territorio comunale per il corrente anno e per quelli futuri;

RITENUTO di apportare alcune modifiche e integrazioni alla precedente ordinanza Sindacale n.77 del 17/05/2004 – che in conseguenza delle su esposte considerazioni si ritiene inadeguata circa la profondità delle fasce parafuoco – e vietando l'abbandono del materiale proveniente dalla pulizia dei terreni , prevedendone la rimozione a cura e spese degli interessati, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcune genere; con la presente si intende rimodulata e confermata per le parti non in contrasto con la presente, nel testo qui di seguito riportato;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale approvato dall'Assessorato Regionale con parere n. 911 del 04/03/1971 che al Capo III- art. 40" Manutenzione delle Aree"- prevede norme relative alle aree scoperte;

Albo

Richiamate tutte le Leggi vigenti nella Regione Sicilia con particolare riguardo a quelli in materia di P.S., Polizia Forestale e di Protezione Civile;
VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

Agli Enti ed alla persone fisiche e giuridiche detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di mantenere in perfetto stato di pulizia:

- a) I boschi e le pinete gestite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- b) I terreni, anche se recintati, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti produttivi (con la realizzazione di una fascia taglia fuoco di almeno **mt. 50,00** per i terreni limitrofi alle aree boschive e di almeno **mt. 15,00** per i restanti terreni limitrofi alle strade pubbliche ed altre aree pubbliche o private), nelle strade comunali, provinciali, regionali, etc;
- c) I giardini privati di case e ville sparse nel territorio;

Il materiale proveniente dalla pulizia deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, con divieto assoluto, comunque di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Nei terreni di cui sopra, ove l'estensione degli stessi sia superiore a **mq. 5.000(cinquemila)**, è ammessa, in sostituzione dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco di almeno **mt. 15** o **mt.50 di larghezza**, come sopra specificati, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o comunque conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò e la propagazione di incendi radenti,

Il Settore di Protezione Civile, sulla scorta del catasto da approntarsi con il Corpo di Polizia Municipale, è tenuto a coordinare tutte le operazioni inerenti e conseguenti al presente provvedimento, in via temporanea per il corrente anno in stretta collaborazione con il comando di P.M.

Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

A V V E R T E

I soggetti pubblici e privati cittadini, che:

- a) Qualora gli organi di polizia individueranno il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico questo/i ultimo/i, sarà emesso specifico provvedimento con il quale- entro **5 (cinque)** dalla notifica dello stesso-sarà imposta la pulitura delle aree e/o l'apertura di viali parafuoco;
- b) In caso di ulteriore inadempienza all'ottemperanza al disposto di cui al punto A) in via sostitutiva si provvederà con l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore, nonché con l'applicazione dell'**art. 650 del Codice Penale**;
- c) Il responsabile del Settore Protezione Civile comunale è onerato di procedere all'acquisizione del miglior preventivo - fino alla concorrenza delle somme disponibili in Bilancio- presso idonee aziende immediatamente disponibili ad intervenire per i necessari lavori, fatti salvi i lavori in economia praticabili con mezzi e risorse comunali se disponibili ed idonee;
- d) Il Responsabile del Settore Affari Generali è incaricato di fare curare l'immediata pubblicazione della presente Ordinanza che parimenti in misura tempestiva verrà trasmessa, per l'immediata esecuzione ai Sigg.ri: Comandante della Polizia Municipale, Responsabile Settore Protezione Civile Comunale, Comandante Stazione Dei Carabinieri di Salemi, Comandante del Distaccamento Forestale di Salemi, altresì, per opportuna conoscenza, e per quanto di loro competenza, ai Sigg.ri: Presidente della Regione, Assessore Regionale Agricoltura e Foreste, Assessore Regionale alla Protezione Civile, Dirigente Protezione Civile Regionale, Prefetto di Trapani, Questore di Trapani, Responsabile I.R.F di Trapani, Presidente della Provincia Regionale di Trapani, Responsabile Azienda Foreste Demaniali di Trapani.
- e) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità nel periodo ricompreso dal **1° Maggio al 31 Ottobre di ogni anno.**

Dalla Residenza Municipale Addì 30 Luglio 2015

IL SINDACO
Domenico Venuti